

# **BStGer BB.2007.60 vom 13. November 2007**

Bundesstrafgericht, 2007-11-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BB.2007.60](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2007.60)

FR: TPF BB.2007.60 du 13 novembre 2007

IT: TPF BB.2007.60 del 13 novembre 2007

## **Regeste**

Sequestro (art. 65 PP)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La procedura penale federale non prevede una normativa specifica in materia di ritiro di un reclamo. Quanto alla legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), applicabile in virtù del rinvio esplicito dell'art. 245 PP, essa non regola direttamente la questione: l'art. 66 cpv. 2 LTF (che ha sostanzialmente il medesimo tenore dell'abrogato art. 153 cpv. 2 OG) prevede unicamente che le spese giudiziarie possono essere ridotte in caso di desistenza, alla quale il ritiro può essere assimilato (DTF 111 V 156 consid. 3a; 107 V 246 consid. 1a). L'art. 73 PC, applicabile in virtù dell'art. 71 LTF, precisa che la desistenza di una parte pone fine al processo (cpv. 1) e che essa è esecutiva come la sentenza (cpv. 4). Nella prassi, il ritiro di un ricorso viene esplicitato mediante una dichiarazione del ricorrente, la quale, oltre a non poter essere accompagnata da condizioni, è irrevocabile, fatto salvo un vizio

- 3 -

della volontà (DTF 111 V 156 consid. 3a, 58 consid. 1; 109 V 234 consid. 3; 105 Ia 115). Sovente una tale dichiarazione è contenuta in una lettera che il ricorrente invia spontaneamente all'autorità di ricorso (DTF 111 V 156 consid. 3a).

### **E. 1.2**

Nella fattispecie, il reclamante ha ritirato il proprio gravame mediante scritto del 31 ottobre 2007 adducendo di non voler, a questo stadio della procedura, provvedere al versamento dell'anticipo spese richiesto. La I Corte dei reclami penali prende atto di quanto precede e stralcia dunque la presente causa dai ruoli.

### **E. 2**

Conformemente all'art. 66 cpv. 1 LTF, le spese processuali sono poste, di regola, a carico della parte soccombente. In caso di ritiro di un ricorso, le spese legate al gravame sono poste a carico del ricorrente, parte considerata soccombente (DTF 91 II 146 consid. 2; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 ad art. 153 OG e n. 6 ad art. 156 OG, le cui considerazioni possono essere riprese per l'applicazione dell'art. 66 LTF). L'autorità giudicante può rinunciare, in tutto o in parte, alla riscossione delle spese processuali (art. 66 cpv. 2 LTF). In concreto, tenuto conto dello stadio della procedura, il prelevamento di una tassa di giustizia di Fr. 500.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), appare appropriata.

- 4 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.